

Prot. n. 9525 del 12 novembre 2020

ORDINANZA DEL SINDACO Nº 50 DEL 12.11.2020

OGGETTO: Nuove disposizioni DPCM del 3 novembre 2020 – istituzioni aree di massimo rispetto e misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

PREMESSO che l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo;

VISTI:

- l'articolo 50 del D.lgs. 267/2000 a norma del quale il sindaco, come rappresentante della Comunità locale, può adottare ordinanze contingibili e urgenti;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica il sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020, che all'articolo 1, comma 2, dispone l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e, al precedente comma 1, dispone l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 125/2020 che ha prorogato al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19" e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19", ed in particolare l'art. 1, lettera a), che ha aggiunto all'art. 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 il comma 2 bis, secondo il quale "delle strade o piazze dei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni";

CONSIDERATO CHE:

- nelle zone di Piazza Cavour, Largo Caduti Civili di Guerra e aree limitrofe, in numerose occasioni si sono verificati assembramenti o comunque situazioni che hanno costituito un potenziale rischio per la salute pubblica;
- le modifiche introdotte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno, consentono al sindaco di introdurre, mediante ordinanza contingibile e urgente, ulteriori misure integrative della disciplina vigente finalizzate a contrastare gli assembramenti;

RITENUTO per quanto sopra illustrato, di dover adottare ulteriori provvedimenti così da eliminare o quanto meno ridurre le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni pericolose dal punto di vista della prevenzione del contagio da Covid-19 e della tutela della salute dei residenti;

RITENUTO pertanto di dover disporre ulteriori misure di limitazione mediante imposizione del divieto di stazionamento nelle aree individuate prevedendo la possibilità di attraversamento per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private;

ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a revoca del presente provvedimento e fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti presi in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid – 19:

- 1) sono individuate quali aree di massimo rispetto ai fini del contenimento del rischio del contagio Piazza Cavour e Largo Caduti Civili di Guerra. In dette aree è disposta una limitazione che comporta:
- a) divieto di stazionamento nell'area per le persone;
- b) possibilità di attraversamento dell'area solo per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private compresi nell'area e per il deflusso dall'area.
- 2) E' vietata la consumazione sul posto e nelle adiacenze dell'esercizio degli alimenti e delle bevande acquistate per asporto. A tal fine, per adiacenze, si intendono la strada o la piazza in cui è ubicato l'esercizio, nonché gli altri spazi pubblici nel raggio di 150 metri dall'ingresso dell'esercizio commerciale. Resta fermo in tutti i casi l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- 3) E' fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente, fino alla data del 31 gennaio 2021, il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio Comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e\o aperte al pubblico, fatta eccezione per i minori al di sotto dei 6 anni, nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l' uso continuativo della mascherina.

AVVERTE

che l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00 prevista dall'Articolo 4 commi 1 e 2 del Decreto Legge 19/2020 convertito con Legge 35/2020 in relazione all'articolo all'art. 1, c. 8, DL 16.5.2020 n. 33 convertito con Legge n. 74/2020.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia trasmessa : alla Prefettura di Latina; alla Questura di Latina; al Comando Stazione dei Carabinieri Lenola; al Commissariato Polizia di Stato Fondi e al Comando di Polizia Locale del Comune di Lenola;
- che la Polizia Locale dell'U.T.I. del Natisone e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Lenola;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Atto, al TAR LAZIO – Sezione staccata di Latina, o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data della medesima pubblicazione.

Lenola, 12 novembre 2020

IL SINDACO
Fernando Magnafico

Fule Mulico